

LA NOVITÀ DEL CONTRATTO DI REIMPIEGO NEL NUOVO CCNL PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Il 17 aprile 2015 è stata stipulata un'ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali e delle strutture che svolgono attività professionali tra *Confprofessioni* e *Filcams-CGIL*, *Fisascat-CISL* e *Uiltucs-UIL*.

La vigenza del contratto decorre dal 1° aprile sino al 31 marzo 2018.

Ecco le novità per il contratto di reimpiego.

Contratto di reimpiego – Definizione e modalità di impiego

Per la vigenza del presente CCNL, in considerazione del perdurare della crisi economica e della necessità di dotare il settore di strumenti per favorire l'occupazione stabile, vista anche l'assenza di adeguate misure a sostegno del reddito, è **consentito il ricorso ad uno speciale regime di assunzione a tempo indeterminato per l'inserimento di over 50 e di soggetti inoccupati e disoccupati di lunga durata**, il cui stato dovrà essere certificato da idonea documentazione (stato di disoccupazione), con esclusione dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell'apprendistato.

Al fine di garantire un percorso di reimpiego è possibile retribuire i lavoratori con un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori per i primi 18 mesi dalla data di assunzione, e di un livello per i successivi 12 mesi rispetto a quello di inquadramento.

Il presente istituto non è applicabile ai lavoratori inquadrati al V livello.

Ulteriori informazioni

I consulenti e le imprese che iscrivono gli apprendisti ai [corsi organizzati](#) da *Servizi per l'Innovazione nel Lazio Srl* – *Spin Lazio Srl* possono avere su richiesta copia dell'ipotesi di CCNL.